

*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

Il Dirigente **11 MAG. 2015**
Torino,
Protocollo n. **9180** / A14060
Classificazione

Ai Responsabili di Area A,B,C
Ai Referenti Settore Avicolo
Alle Associazioni di Categoria
Alle Filiere operanti in Piemonte
E, p.c.
Agli Assessorati sanità – Servizi Veterinari
Regione Emilia-Romagna
Regione Lombardia
Regione Veneto

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità operative per il controllo ufficiale negli allevamenti avicoli.

In accordo con le altre Regioni ad alta vocazione avicola ed in ottemperanza alle più recenti norme comunitarie e nazionali relative al settore, si è deciso di uniformare le modalità di certificazione degli avicoli destinati alla macellazione in impianti regionali o extraregionali.

Attualmente le visite ante-mortem avvengono, nella quasi totalità dei casi, presso l'allevamento, così come era stato indicato a suo tempo dallo scrivente Servizio, con una periodicità di 72 ore.

Perché l'intervento risulti più appropriato e soprattutto efficace, si ritiene di modificare il controllo portandolo ad un solo ingresso in allevamento nelle 72 ore lavorative precedenti il primo invio alla macellazione. Una volta verificate le registrazioni del ciclo con esito favorevole, verrà emessa la certificazione secondo il Regolamento (CE) 854/2002 –

allegato I, cap. X per l'invio della partita, mentre i successivi invii potranno essere effettuati in autocertificazione da parte dell'allevatore riportando sul modello di accompagnamento al macello (Allegato 3) la data del controllo ufficiale effettuato per quel ciclo.

Richiamando le note regionali a suo tempo inviate, prot. n. 5928 del 17/02/2010, riguardanti le informazioni sulla catena alimentare, e le comunicazioni riguardanti i piani salmonella, si riportano di seguito i punti essenziali da verificare per effettuare in modo appropriato il controllo ufficiale e la visita ante-mortem degli animali per il primo invio.

- **Verifica dell'anagrafica dell'allevamento e dell'allineamento in BDN; identificazione dei Gruppi/Capannoni** (i dati devono trovare corrispondenza nel documento dell'OSA, nel Sistema Informativo e nella documentazione di scorta animali)
- **Verifica delle registrazioni in SIS dei campioni in autocontrollo** (3 mesi di tempo per l'inserimento)
- **Verifica delle registrazioni del ciclo riguardanti:**
 - carico animali (mod. 4 di provenienza);
 - l'esito dei prelievi per salmonella e verifiche dei tempi di prelievo in relazione alle date di invio al macello (21 giorni dalla data del prelievo o eventuali deroghe);
 - controlli sulla biosicurezza così come indicato dall'O.M. 26/08/2005 e s.m. e i., in base alla tipologia di allevamento;
 - verifica dei Piani Vaccinali (Malattia di New Castle, Salmonella Enteritidis, Typhimurium e variante monofasica);
 - disinfezioni, trattamenti sanificanti e derattizzazioni;
 - movimentazione delle persone e dei mezzi;
 - prelievi effettuati ed eventuali esiti;
 - documentazione sulla tracciabilità dei mangimi,
 - schede sulla mortalità debitamente compilate;
 - documentazione (DDT) relativa all'invio ad un impianto autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 degli animali del ciclo precedente e/o del ciclo in corso per gli animali di lunga carriera (ovaiole, riproduttori);

- controlli sul benessere a seconda della tipologia di animali (verifica eventuali deroghe Kg/Mq etc. – D.lgs 181/2011);
- controlli sull'uso del farmaco (verifica registro);
- verifica dell'andamento dell'ovodeposizione (solo per ovaiole e riproduttori).

N.B. L'evidenza di questo controllo ufficiale andrà riportata sul modello "Relazione a seguito di controllo ufficiale" (art. 9 Regolamento (CE) 882/2004 - allegato 2) e dovrà inoltre essere attestata dal veterinario ufficiale apponendo data, timbro e firma sui documenti in possesso dell'OSA presi in considerazione e verificati (registro farmaci, carico/scarico animali, schede mortalità, etc). Inderogabilmente prima dell'invio degli animali al macello in autocertificazione (secondo invio e successivi) il veterinario di Sanità Animale dovrà registrare il controllo di cui sopra sul sistema informativo ARVET (caricando anche la scansione della relazione di cui all'art. 9 Regolamento (CE) 882/2004) al fine di consentire, al veterinario ufficiale presso il macello di destinazione, la verifica dei dati riportati sui documenti compilati dall'OSA.

Al momento dell'inserimento della relazione dovrà essere eliminata la precedente (al fine di non sovraccaricare eccessivamente il sistema).

Qualora, per motivi contingenti non fosse possibile inserire nell'applicativo ARVET la relazione ex art. 9, sarà necessario emettere il certificato sanitario (Allegato 1) anche per eventuali invii successivi al primo (es. certificazione effettuata nel tardo pomeriggio di venerdì per l'invio a macelli diversi di animali in partenza il venerdì e la domenica).

- **Ispezione visiva degli animali (tutti i capannoni) così come prevista dal Regolamento (CE) 854/2004. Redazione del modello di certificazione Regolamento (CE) 854/2004 - allegato I, cap. X.**

Il certificato sanitario del veterinario ufficiale sopra menzionato e/o il documento di accompagnamento dell'allevatore può riguardare avicoli di più gruppi; in questo caso devono essere indicati separatamente i dati (mortalità, patologie ecc).

Pertanto, riassumendo, la documentazione di scorta degli animali sarà la seguente:

1° Invio

- Certificazione Regolamento (CE) 854/2004– allegato I, cap. X a firma del veterinario di sanità Animale (Allegato 1)
- Documento di accompagnamento al macello – modello unificato (Allegato 3 + 3bis - eventuale)

Questi documenti possono giungere al MACELLO CONTESTUALMENTE ALL'ARRIVO DEGLI ANIMALI.

Si ricorda che la certificazione sanitaria (Allegato 1) deve essere redatta sul totale del numero degli animali inviati allo stesso impianto di macellazione nella stessa giornata, a prescindere dal numero di automezzi di carico utilizzati e consegnata al primo automezzo in partenza.

Invii successivi al primo

- Documento di accompagnamento al macello - modello unificato (Allegato 3 + 3bis - eventuale) riportante la data del controllo ufficiale eseguito nelle 72 h precedenti il 1° invio

In questi casi il documento di autocertificazione potrà pervenire al macello contestualmente all'arrivo degli animali, così come stabilito dal Regolamento (CE) 1161/2009 e precisato nella Nota della Regione Piemonte prot. N. 5928 del 17/02/2010, a condizione che non siano compromessi gli obiettivi del Regolamento (CE) 853/2004. Conseguentemente, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza comporti modifiche alle normali attività del macello deve essere comunicata da parte dell'allevatore in tempo utile al macello (24 ore prima dell'arrivo degli animali con fax o mail).

Fatto salvo ogni profilo di responsabilità penale per false attestazioni, ogni situazione di non rispondenza di quanto dichiarato, sarà oggetto di comunicazione da parte del veterinario del macello all'ASL di competenza dell'allevamento(ICA di ritorno).

Nella prima fase di applicazione della presente nota (almeno per i primi sei mesi) il veterinario di Sanità Animale dovrà avere cura di istruire in maniera appropriata l'allevatore/detentore degli animali alla compilazione della documentazione di pertinenza dell'OSA.

Il costo della attività finalizzata alla visita pre-macellazione dovrà essere addebitata agli allevatori .

I proprietari e/o i detentori degli animali che risultano essere "imprenditori agricoli", così come definiti dall'art.2135 del Codice Civile, potranno chiedere l'esonero al pagamento se nell'arco dell'anno, nei propri allevamenti, non sono superati i seguenti quantitativi per specie e loro somme:


SPECIE ALLEVATA	UNITA' /ANNO
Polli da carne	150.000
Tacchini	60.000
Faraone	30.000
Anatre	150.000
Oche	150.000
Selvaggina da penna	150.000

presentando un'autocertificazione di cui si allega fac simile (Allegato 4).

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

CR/MA/VV

Gianfranco CORGIAT LOIA



Allegati

Allegato 1: CERTIFICATO SANITARIO (Regolamento (CE) 854/2004 – All. I cap. X)

Allegato 2: RELAZIONE A SEGUITO DI CONTROLLO UFFICIALE (Art. 9 Regolamento (CE) 882/2004)

Allegato 3: DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MACELLO (pollame, lagomorfi, selvaggina di allevamento, ratiti) – MODELLO UNICO, comprensivo della dichiarazione riguardante le ICA

Allegato 3bis: INTEGRAZIONE ALLEGATO 3-PARTE D, ELENCO DEI TRATTAMENTI

Allegato 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PREVISTE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 194 del 19/11/2008 e s.m.i. (art. 46 D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.).